

P.U. 333-1/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MONZA**  
**Sezione Terza Civile**  
**Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Dott.ssa Caterina Giovanetti | Presidente   |
| Dott.ssa Patrizia Fantin     | Giudice      |
| Dott. Alessandro Longobardi  | Giudice rel. |

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 333-1/2026** promosso da **ANTONIO SERGIO** (C.F. SRGNTN88E17I625U), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Ferrara.

Conclusioni:

- “a) dichiarare aperta, con Sentenza, la procedura di liquidazione controllata del sig. Antonio Sergio;*
- b) nominare il Liquidatore ai sensi degli artt. 270 e ss. CCII;*
- c) disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;*
- d) stabilire idonea pubblicità alla domanda e al provvedimento di apertura;*
- e) ordinare l'eventuale trascrizione del decreto/sentenza a cura del Liquidatore;*
- f) fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento del ricorrente in € 1.309,00 su base mensile, o nella*  
*diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità;*
- g) dichiarare sottratti alla liquidazione i beni mobili del ricorrente rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;*
- h) autorizzare il ricorrente a mantenere attivo il conto corrente bancario acceso presso Banca WIDIBA, IBAN IT41A0344214239000048054255, sul quale viene accreditato mensilmente l'importo corrisposto dal datore di lavoro, Edenred Italia S.r.l.;*



*i) fissare nel termine di anni tre (n. 36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata, il tempo di esecuzione della liquidazione, con impegno del ricorrente a mettere a disposizione della procedura, a titolo di crediti futuri, la somma di € 300,00 mensili, per un attivo complessivo stimato in € 10.800,00;*

*j) sospendere, con il deposito del presente ricorso e ai soli effetti del concorso, il corso legale degli interessi convenzionali e legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2740, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.”.*

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

#### Premesso che:

- con ricorso depositato in data 24 settembre 2026, Antonio Sergio ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I.;
- al ricorso è stata, altresì, allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, C.C.I.I., redatta dall'O.C.C. Avv. Carmen Di Benedetto, la quale ha:
  - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
  - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - sostanzialmente attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

#### ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 C.C.I.I. in quanto Antonio Sergio risiede da oltre un anno a Sesto San Giovanni: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.. Dalla documentazione agli atti è, infatti, emerso che il ricorrente non è imprenditore, bensì prestatore di lavoro subordinato. Conseguentemente, Antonio Sergio non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I. un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria pari a complessivi € 234.794,79 (cui vanno aggiunte le spese necessarie per il proprio sostentamento) e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato esclusivamente dalla retribuzione di circa € 1.700,00/1.800,00 netti al mese e da giacenze su conto corrente di modico importo;
- come si evince dalla relazione O.C.C., risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Antonio Sergio.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I., il Tribunale nomina Liquidatore l'Avv. Silvia Belloni, iscritta nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **ANTONIO SERGIO** (C.F. SRGNTN88E17I625U);

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **Dott. Alessandro Longobardi**;

NOMINA Liquidatore l'Avv. **Silvia Belloni**;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;

ORDINA ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
  - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
  - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
  - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
  - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 7 ottobre 2026.

Il Giudice Estensore

*Dott. Alessandro Longobardi*

Il Presidente

*Dott.ssa Caterina Giovanetti*

